

19/05/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2020, n. 1-2555

Decreto legge 34/2020, articolo 181, comma 4bis. Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020. Approvazione delle indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

A relazione dell'Assessore Poggio:

Premesso che

l'articolo 28 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (*Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*), con riferimento al comparto del commercio su area pubblica, disciplina, nello specifico, la modalità di esercizio del commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione pluriennale;

la Legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (*Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 114*), all'articolo 11 sancisce che la Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative del commercio, dei consumatori e dei produttori agricoli, stabilisce, tra l'altro, i criteri per i procedimenti relativi all'esercizio del commercio su area pubblica, ivi compresi i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative relative alle autorizzazioni;

la D.G.R. n. 32- 2642 del 2 aprile 2001 ha approvato le disposizioni attuative del predetto articolo 11 della L.R. n. 28/1999.

Preso atto che

a partire dal 2006, il comparto del commercio su area pubblica ha vissuto una fase di rilevanti criticità, a causa dell'incertezza normativa prodottasi in relazione all'applicazione della sopravvenuta normativa europea, nazionale, interistituzionale e regionale per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd. Direttiva servizi/ Direttiva Bolkestein), relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno, fino, in ultimo, alle modifiche apportate dalla Legge 145/2018 che ha prodotto un vuoto normativo e ulteriore incertezza in materia di assegnazione dei posteggi nelle aree mercatali, con particolare riferimento al tema strategico dei criteri per il rilascio, a scadenza, delle concessioni;

la materia, pur attribuita, secondo l'art. 117 Cost., alla competenza residuale/esclusiva regionale, sconta, per la sua valenza territoriale intrinsecamente ultraregionale, vistose interferenze statali in nome della regolazione della concorrenza e della garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sul territorio dello Stato;

per tale ragione, in particolare a partire dal 2006, anno di approvazione della Direttiva servizi, secondo la quale, qualora il numero delle autorizzazioni rilasciabili per una determinata attività sia limitato, per via della scarsità delle risorse naturali, come era stato inteso il suolo pubblico adibito a posteggio, le procedure di selezione tra potenziali candidati devono garantire imparzialità e trasparenza e la durata dell'autorizzazione deve essere limitata, escludendo il rinnovo automatico o vantaggi al prestatore uscente, le decisioni strategiche, e fra queste quelle relative ai criteri e alle modalità di assegnazione dei posteggi mercatali, sono state assunte nelle sedi interistituzionali della Conferenza delle Regioni e della Conferenza Unificata, risultandone il margine decisionale a livello regionale molto ridotto;

dopo un'annosa attività normativa per l'attuazione della citata Direttiva, con particolare riferimento alla definizione dei temi strategici della durata delle concessioni e dei criteri di rinnovo, oggetto, in particolare, dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, quando una parte dei

comuni piemontesi aveva provveduto o stava provvedendo ai rinnovi delle concessioni in scadenza, tre interventi statali si sono susseguiti negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare, in attesa di un nuovo intervento di riordino della materia del commercio su area pubblica, le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020;

inoltre, in particolare, l'art. 1, comma 686 della Legge n. 145/2018, nel sancire l'inapplicabilità al comparto della Direttiva servizi e della normativa nazionale per la sua attuazione, come previsto all'art. 16, comma 4-bis del D.Lgs. n. 59/2010, rendeva giuridicamente inadeguato l'apparato normativo regionale, non più rispondente al nuovo assetto, con particolare riferimento al punto nodale dei criteri per le assegnazioni e i rinnovi di posteggio;

per effetto della citata Legge 145/2018 veniva meno, tra l'altro, l'applicabilità al comparto del commercio su area pubblica dei requisiti soggettivi di accesso all'attività, previsti dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 in via generale per le altre attività di commercio e di somministrazione di alimenti e bevande;

in occasione della legge regionale annuale di bilancio venivano pertanto effettuate, nell'anno 2019, le modifiche legislative necessarie, da un lato, per il predetto adeguamento, dall'altro, per garantire, con apposite norme transitorie, continuità applicativa nell'immediatezza dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni statali fino a un nuovo intervento di riordino del comparto;

in particolare, per la fase transitoria al riassetto della materia in sede statale ed interistituzionale, si è prevista la riespansione delle disposizioni contenute nella disciplina amministrativa di attuazione (D.G.R. n. 32-2642 del 2 aprile 2001) già adottata ai sensi della normativa statale e regionale di presupposto e mai espressamente abrogata, precisando inoltre, con l'intento di scongiurare l'immediata scadenza delle concessioni di posteggio esistenti, la vigenza dell'art. 1, comma 1180, della L. n. 205/2017 non espressamente abrogato, che stabilisce la proroga fino al 31 dicembre 2020 della validità delle concessioni in essere alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2018);

a tale fine, l'art. 13 della L.R. 9/2019 (*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*) ha previsto "Disposizioni transitorie in materia di commercio su area pubblica" secondo le quali:

"1. Fino all'aggiornamento dei criteri regionali per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 686, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, trova applicazione la disciplina amministrativa già adottata in sede regionale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28.

2. Le concessioni esistenti all'entrata in vigore della presente disposizione sono prorogate fino al 31 dicembre 2020 secondo quanto disposto dall' articolo 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)";

inoltre, con la D.G.R. 10-8575 del 22 marzo 2019, in conformità all'articolo 11 della legge regionale 28/1999, è stato disposto, con riferimento alle verifiche di regolarità fiscale e contributiva degli operatori del commercio su area pubblica di cui alla D.G.R. 26 luglio 2010 n. 20-380 e smi, e con particolare riferimento ai termini previsti a carico degli operatori per la presentazione della documentazione e a carico dei comuni ai fini dell'attestazione di regolarità denominata VARA, il posticipo dei termini di presentazione della documentazione necessaria per il rinnovo annuale del V.a.r.a., il cui adempimento rimane immutato secondo le scadenze previste dalla D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010;

infine, con specifico riferimento ai requisiti soggettivi morali e professionali per l'esercizio dell'attività, venuti meno per effetto della Legge n. 145/2018, con Legge regionale n. 15 del 9 luglio 2020 "*Misure urgenti di adeguamento della legislazione regionale – Collegato*" sono stati ripristinati, mediante inserimento degli artt. 10.bis e 10.ter nella L.R. n. 28/1999, in conformità a quanto previsto, in via generale per le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, dall'art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010, i requisiti soggettivi morali e professionali, in via transitoria in attesa dell'intervento dello Stato, titolare della competenza a regolare la concorrenza e

i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in modo uniforme sul territorio nazionale, tali essendo i requisiti di accesso.

Premesso, inoltre, che nel quadro delineato, in vista della scadenza delle concessioni per il commercio su area pubblica, prevista per il prossimo 31 dicembre 2020, l'articolo 181, comma 4-bis del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*), nel testo risultante dalla Legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, è intervenuto a disporre quanto segue:

“4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”;

in attuazione della citata disposizione il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha adottato le prescritte linee guida, con proprio decreto in data 25 novembre 2020.

Dato atto che in l'attuazione del citato articolo 181, in un contesto nel quale le criticità di una perdurante crisi economica si sono venute aggravando per l'emergenza sanitaria da COVID 19, interessando in modo particolarmente significativo il comparto del commercio su area pubblica, già provato dagli accennati, persistenti, disagi dovuti all'incertezza normativa per l'applicazione della Direttiva servizi (Direttiva Bolkestein), occorre provvedere, a seguito dell'adozione delle linee guida ministeriali e nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche:

- al recepimento delle suddette linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza il 31 dicembre 2020, adottate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2000, convertito dalla L. n. 77/2020;
- all'adozione delle modalità procedurali per il rinnovo dei posteggi per il commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020;
- all'uniforme definizione della durata delle concessioni già rinnovate ai sensi della predetta Intesa e che i Comuni, a causa dell'incertezza normativa prodottasi, abbiano sottoposto a condizione sospensiva o abbiano previsto nella durata decennale, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ad oggi vigente;
- all'assimilazione, per le modalità di rinnovo, delle concessioni relative alle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di vendita da parte dei produttori agricoli su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, alle concessioni per l'attività di commercio su area pubblica, secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali;
- alla razionalizzazione del quadro giuridico-normativo di riferimento, anche al fine di garantire la continuità lavorativa ed occupazionale alle imprese del comparto.

Sentite le associazioni di categoria del comparto del commercio su area pubblica e le Associazioni di rappresentanza regionale degli Enti locali ANCI, ANPCI, UNCEM, UPI, ALI in data 9 dicembre 2020, ai sensi del punto 13 delle linee guida ministeriali e per le finalità di cui all'articolo 11 della legge regionale 28/2019.

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
visto l'art. 16, comma 4-bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
visto l'art. 181, comma 4-bis del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77;
vista la legge regionale 12 novembre 1999, n. 28;
viste le linee guida emanate con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, in attuazione dell'art. 181, comma 4-bis del Decreto legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020, norma speciale in merito al rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto quanto sopra premesso

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge

delibera

- in conformità alle linee guida per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza il 31 dicembre 2020, adottate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico in data 25 novembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis del D.L. n. 34/2000, convertito dalla L. n. 77/2020, di approvare le indicazioni regionali relative alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica in scadenza al 31 dicembre 2020, ivi comprese le concessioni di posteggio ai fini dell'esercizio dell'attività di vendita su area pubblica da parte dei produttori agricoli, le concessioni di aree pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici, di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e contenenti, altresì, le disposizioni finalizzate a

1. fornire le indicazioni per garantire uniformità di trattamento sul territorio regionale in merito alla durata delle concessioni già rinnovate dai comuni ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, allo stato attuale caratterizzate da disomogeneità a causa delle criticità interpretative descritte in premessa;

2. escludere dal presente rinnovo, ai sensi del punto 7 delle linee guida ministeriali, le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara;

3. prevedere che, ai sensi del punto 8 delle linee guida ministeriali, sono oggetto di rinnovo, con le modalità di cui al presente provvedimento, le concessioni dei posteggi che in esito alla sopra citate procedure non sono stati riassegnati;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013 del sito istituzionale dell'ente, nella sezione amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

Indicazioni regionali in merito alle modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, in scadenza entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020, e delle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico, di cui al decreto del 25 novembre 2020

1. Oggetto e ambito di applicazione

1.1 Con la presente deliberazione si definiscono, in attuazione dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto legge n. 34/2020, come convertito dalla legge n. 77/2020 e in conformità alle linee guida del Ministero dello Sviluppo Economico adottate con decreto del 25 novembre 2020, le indicazioni relative alle modalità di procedimento per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, di seguito "Modalità di procedimento", garantendo la razionalizzazione del quadro normativo di riferimento, oltre che un andamento omogeneo a livello regionale dei procedimenti, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza nel riparto e nell'esercizio delle funzioni amministrative.

1.2 Sono oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per il commercio su area pubblica aventi scadenza il 31 dicembre 2020, relative a:

a) mercati, intesi, secondo quanto previsto dall'art. 3 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* come:

a).1 le manifestazioni, anche stagionali, che si svolgono su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, destinate all'esercizio dell'attività di commercio per uno, o più giorni, o per tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata e/o specializzata di merci al dettaglio;

a).2 le manifestazioni su area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, aventi cadenza ultramensile, nelle quali l'offerta può assumere natura integrata o specializzata, istituite a tempo indeterminato con periodicità prefissata, nel caso in cui i comuni abbiano previsto, per l'occupazione delle aree, il regime della concessione pluriennale, anziché l'assegnazione di volta in volta per ogni edizione delle manifestazioni;

b) posteggi singoli, o gruppi di posteggi, da un minimo di due ad un massimo di sei, anche ad utilizzo stagionale, articolati con cadenza varia, quotidiana o su alcuni giorni della settimana o del mese, per l'offerta al consumo anche specializzata, previsti dall'art. 4 della D.C.R. n. 626-3799 del 1° marzo 2000 *"Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica"*;

comprese le aree destinate ai produttori agricoli.

1.3 Secondo quanto previsto dalle linee guida ministeriali, sono inoltre oggetto di rinnovo le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica, aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) attività di rivendita di quotidiani e periodici;
- c) attività artigianali.

1.4 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano alle concessioni per le attività indicate al punto 1.3, anche nel caso in cui siano svolte in chioschi fissati permanentemente al suolo, compatibilmente con le disposizioni di utilizzo del territorio per la realizzazione di interventi pubblici o di pubblica utilità nelle aree interessate.

1.5 Sono escluse dal rinnovo le concessioni con scadenza entro il 31 dicembre 2020 relative a posteggi o aree già riassegnati ai sensi dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, con atti ad efficacia differita. In tal caso le concessioni in scadenza il 31 dicembre 2020 non sono oggetto di rinnovo, divenendo efficaci, dal 1° gennaio 2021 i nuovi titoli abilitativi rilasciati in esito alle suddette procedure di riassegnazione per la durata prevista dai rispettivi bandi di gara.

1.6 Qualora, in esito alle procedure di riassegnazione di cui al punto 1.5, non siano state riassegnate tutte le concessioni di posteggio oggetto di selezione, le concessioni non riassegnate sono attribuite secondo le presenti disposizioni: agli operatori che non hanno conseguito la riassegnazione della concessione a causa della mancata presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, oppure per averla presentata tardivamente o con modalità non ammesse, a condizione che i predetti soggetti siano comunque in possesso dei requisiti prescritti.

1.7 Con le presenti disposizioni (punto 4) si uniforma inoltre la durata delle concessioni su area pubblica, già rinnovate dai comuni piemontesi in attuazione dell'Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata il 5 luglio 2012, che potrebbero, a causa dell'incertezza normativa prodottasi a seguito degli interventi legislativi statali susseguitisi negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020, essere state oggetto di trattamento non omogeneo sul territorio regionale.

1.8 Il numero massimo di concessioni di cui uno stesso soggetto può essere titolare deve rispettare il seguente criterio:

- a) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare;
- b) se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è superiore a cento, uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di massimo tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare.

2. Modalità procedurali per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica

2.1 Entro il 31 dicembre 2020 i Comuni che hanno istituito aree mercatali o gruppi di posteggio o posteggi isolati, attribuiti in concessione pluriennale in scadenza al 31 dicembre 2020, provvedono d'ufficio all'avvio del procedimento per il rinnovo delle concessioni e alla verifica dei requisiti previsti

dalla linee guida, dando la massima pubblicità dell'avvio delle procedure agli operatori interessati al rinnovo delle concessioni con ogni mezzo in uso per una diffusa e tempestiva informazione, nel rispetto dei principi della legge n. 241/1990 s.m.i.

2.2 In considerazione dello stato di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti di rinnovo è differito per un periodo massimo di sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate, ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021, consentendo agli operatori economici di proseguire l'attività nelle more della conclusione delle procedure amministrative.

2.3 I Comuni effettuano le verifiche del possesso dei requisiti previsti al punto 3. entro il termine sopraindicato e in esito al procedimento di rinnovo le concessione di posteggio avranno una durata di dodici anni e scadenza il 31 dicembre 2032. Qualora all'esito delle verifiche emergano irregolarità, il Comune procede alla revoca della concessione

2.4 Nell'espletamento delle funzioni per l'attuazione della presente deliberazione, i comuni, per esigenze organizzative connesse al buon andamento dell'attività amministrativa, possono avvalersi, secondo il disposto dell'art. 16 comma 1 bis della Legge regionale n. 28/1999, dei Centri di Assistenza Tecnica (CAT) per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto.

2.5 Nel caso in cui sia necessario valutare eventuali situazioni già in atto nelle quali un medesimo soggetto giuridico sia titolare o possessore di un numero di concessioni eccedenti il limite consentito, ovvero qualora il Comune abbia previsto con proprio regolamento ulteriori requisiti specifici per il rinnovo delle concessioni, il Comune può prevedere forme di partecipazione al procedimento di rinnovo di cui al punto 2.1, al fine di evitare esclusioni formalistiche e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie.

3. Requisiti richiesti per il rinnovo delle concessioni di posteggio

3.1 Il rinnovo delle concessioni in scadenza al 31 dicembre 2020 a favore del soggetto titolare dell'azienda intestataria della concessione, a prescindere dalla forma giuridica prescelta, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, è subordinato alla verifica da parte dei Comuni dei seguenti requisiti:

- ▲ possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, di cui agli artt. 10.bis e 10.ter della legge regionale n. 28/1999 in capo ai soggetti ivi previsti;
- ▲ sussistenza e regolarità del DURC al 30 giugno 2021 o del documento V.A.R.A. (Verifica annuale regolarità aree pubbliche). L'autorizzazione all'esercizio è in ogni caso rilasciata anche ai soggetti che hanno ottenuto dall'INPS la rateizzazione del debito contributivo;
- ▲ iscrizione ai registri camerali quale impresa attiva per l'attività di commercio su area pubblica, ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

Per gravi e comprovate cause di impedimento devono intendersi le seguenti:

- ▲ malattia certificata al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ▲ gravidanza e puerperio certificati al Comune prima della data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, prima del 31 dicembre 2020;
- ▲ assistenza ai figli minori con handicap gravi come previsto dall'art. 33 del legge n. 104/1992 e dall'art. 42 del decreto legislativo n. 151/2001;
- ▲ successione *mortis causa* in corso di definizione.

3.2 Le suddette cause di impedimento si applicano nel caso in cui l'attività di commercio su aree pubbliche sia esercitata nella forma di impresa individuale oppure in caso di società di persone, qualora le cause di sospensione riguardino tutti i soci.


3.3 In caso di pregressa integrale cessione in gestione a terzi dell'azienda intestataria delle concessioni da parte del titolare, il possesso del requisito dell'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva può essere comprovato mediante presentazione di istanza per la reiscrizione secondo le norme vigenti, entro il termine di sei mesi dalla data di avvio del procedimento di rinnovo e, comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2021.

3.4 Dal 1° luglio 2021 i Comuni che annoverino la casistica da ultimo menzionata sono tenuti a svolgere le necessarie verifiche presso la C.C.I.A.A. e l'eventuale esito negativo determinerà l'automatica revoca della concessione ottenuta in carenza del requisito.

4. Durata delle concessioni rilasciate dai Comuni ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012, in attuazione della Direttiva 2006/123/CE (cd Direttiva servizi/Direttiva Bolkestein) relativa alla disciplina dei servizi nel mercato interno

4.1 Le concessioni rinnovate dai Comuni a partire dall'anno 2016, ai sensi dell'Intesa della Conferenza Unificata in data 5 luglio 2012 in attuazione della Direttiva 2006/123/CE, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data di rilascio.

4.2 Le concessioni già rinnovate ai sensi della predetta Intesa che i Comuni, a causa dell'incertezza normativa prodottasi a seguito degli interventi legislativi statali susseguitisi negli anni 2016, 2017 e 2018 a prorogare le concessioni in scadenza, fino, in ultimo, al termine del 31 dicembre 2020, abbiano sottoposto a condizione sospensiva, posticipandone la decorrenza secondo le varie scansioni temporali previste di volta in volta dalla norma dello Stato vigente al momento del rinnovo, hanno la durata di dodici anni a decorrere dal termine indicato dal Comune.

 **4.3** Le concessioni già rinnovate dai Comuni per le quali i medesimi, a causa delle predette criticità normative, abbiano previsto la durata decennale ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 114/1998, ad oggi vigente per effetto della legge n. 145/2018, hanno la durata di anni dodici a decorrere dalla data indicata dal Comune.

↳ L. 145/2018 → applicabilità Bolkestein